

pratica *salvataggio*, mentre il nome di *recupero* si dà al secondo caso (1).

Ma è chiaro che anche l'art. 134 parla di *trovare* e d'*inventori*; dunque giuridicamente la stessa posizione di chi recupera. Nel caso di nave abbandonata si ha una sottospecie, la *nave sommersa*, che può essere anche in vicinanza della costa, (*salvataggio a la costa*, come si dice in marina), che viene regolato amministrativamente, cioè può essere fatto dallo Stato (art. 137 Cod. Marina Merc. 871 Regolamento). Prima che lo Stato compia il salvataggio della nave sommersa, queste disposizioni stabiliscono una procedura di termini e intimazioni ai proprietari per *recuperare* la nave; e nel caso di silenzio o di abbandono da parte dei proprietari, alla estrazione del recupero provvederà lo Stato per mezzo de' suoi organi di amministrazione marittima.

Va da sé che entro questi termini e prima che comincino o si esauriscano queste operazioni amministrative, potrebbero provvedere gl'interessati della nave o del carico con contratti privati, che sarebbero contratti di salvataggio

---

(1) Per la distinzione in questo senso v. ASCOLI *Del Commercio marittimo* n. 998. Il nuovo Progetto distribuisce questo elenco in diversi articoli 422-426: 1 Nave abbandonata; recupero fuori vista di terra, diritto all'ottavo del valore della nave e del carico: - in vista di terra, ricompensa pari al decimo del valore delle cose recuperate; 2 Merci, attrezzi, istrumenti, valori ed altri oggetti (*compenso* pari ad un terzo del valore se oggetti trovati a galla o sott'acqua, e a un decimo, se oggetti trovati su le spiagge o nei porti, darsene o canali marittimi); 3 cetacei, armi, munizioni, apparecchi militari e oggetti di valore archeologico, storico o artistico d'ignota provenienza trovati in mare o su le spiagge (proprietà dello Stato, *salvo un'equa indennità ai recuperatori nella misura stabilita dall'autorità marittima*). Il rimborso delle spese, oltre diritto a ricompensa, in tutti i casi.